

Principali scadenze del mese di novembre 2013

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
1 Venerdì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente ¹ .
3 Domenica	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente ² .
5 Martedì	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Società e associazioni sportive dilettantistiche, <i>pro loco</i> , bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare	Termine per l'annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di ottobre ³ .
10 Domenica	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	CAF-dipendenti e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale	Termine per consegnare al contribuente la copia del modello 730/2013 integrativo elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (mod. 730-3) ⁴ .
10 Domenica	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	CAF-dipendenti e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> – dei modelli 730/2013 integrativi elaborati; – della comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2013 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente⁴.
11 Lunedì	Contributo annuale	Soggetti iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali	Termine per: <ul style="list-style-type: none"> – effettuare il versamento del contributo di 25,00 euro relativo al 2013; – inserire le coordinate del proprio versamento nell'apposito sito Internet⁵.
12 Martedì	IVA	Soggetti passivi IVA, con liquidazione mensile	Termine per effettuare la comunicazione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relative al periodo d'imposta 2012, riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> – cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura o la fattura è stata comunque emessa; – cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e la fattura non è stata comunque emessa, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA. <p>Ai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del DPR 633/72 è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA⁶.</p>
12 Martedì	IVA	Operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate	Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA: <ul style="list-style-type: none"> – effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA; – di importo pari o superiore a 3.600,00 euro, IVA compresa; – il cui pagamento sia avvenuto mediante le carte di credito, di debito o prepagate da essi emesse; – rilevate nel periodo dal 6.7.2011 al 31.12.2011⁷.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
12 Martedì	IVA	Operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate	Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> – del numero di codice fiscale dei soggetti convenzionati e abilitati alla ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o prepagate, ovvero con i quali è stato stipulato un contratto di installazione ed utilizzo dei dispositivi POS (<i>Point of sale</i>), comprese le eventuali cessazioni; – del codice identificativo di ciascun terminale; – relative al periodo dal 6.7.2011 al 31.12.2011⁷.
12 Martedì	IRPEF e IRES	Soggetti che esercitano attività di <i>leasing</i> finanziario e/o operativo, di locazione e/o noleggio	Termine per effettuare la comunicazione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, dei dati relativi ai contratti in essere nell'anno 2012, utilizzando lo specifico modello ⁸ .
12 Martedì	IRPEF e IRES	Soggetti che esercitano attività di <i>leasing</i> finanziario e/o operativo, di locazione e/o noleggio, con liquidazione IVA mensile	Termine per effettuare la comunicazione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, dei dati relativi ai contratti in essere nell'anno 2012, utilizzando il "modello unificato" con lo "spesometro" ⁹ .
12 Martedì	IVA	Commercianti al minuto e soggetti equiparati e agenzie di viaggio, con liquidazione IVA mensile	Termine per effettuare la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle operazioni in contanti legate al turismo: <ul style="list-style-type: none"> – effettuate nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano; – di importo pari o superiore a 1.000,00 euro; – effettuate dal 29.4.2012 al 31.12.2012¹⁰.
14 Giovedì	IRPEF e IRES	Titolari di reddito d'impresa con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie relative alle minusvalenze e alle perdite: <ul style="list-style-type: none"> – indicate all'art. 109 co. 3-<i>bis</i> del TUIR; – di ammontare superiore a 50.000,00 euro; – derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, anche a seguito di più operazioni; – realizzate nel periodo d'imposta precedente¹¹.
15 Venerdì	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di settembre, la cui scadenza del termine era il 16.10.2013, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali ¹² .
15 Venerdì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di settembre, la cui scadenza del termine era il 16.10.2013, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali ¹² .
15 Venerdì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative: <ul style="list-style-type: none"> – alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente; – alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			<ul style="list-style-type: none"> – alle prestazioni di servizi “generiche” effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta; – alle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, effettuate nel mese precedente; – alle cessioni comunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente. <p>Le fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni¹³.</p>
15 Venerdì	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese ¹⁴ .
15 Venerdì	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente ¹⁵ .
15 Venerdì	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere fattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente ¹⁵ .
15 Venerdì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per l’annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale ¹⁶ .
15 Venerdì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> – i numeri delle fatture cui si riferisce; – l’imponibile complessivo; – l’IVA distinta per aliquota¹⁷.
15 Venerdì	Imposte dirette e IVA	Imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi	Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell’ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente, in sostituzione dell’obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale, a seguito dell’esercizio dell’apposita opzione. Qualora l’opzione sia esercitata nel corso del periodo d’imposta, entro il termine stabilito per la prima trasmissione devono essere comunicati anche i dati relativi alla frazione compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui la scelta è stata operata ¹⁸ .
15 Venerdì	IRES, IRAP e IVA	Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e <i>pro loco</i> che hanno esercitato l’opzione per il regime della L. 16.12.91 n. 398	Termine per annotare nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati”, approvato con il DM 11.2.97, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Devono essere distintamente annotati nel prospetto: <ul style="list-style-type: none"> – i proventi che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell’art. 25 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133;

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			<ul style="list-style-type: none"> – le plusvalenze patrimoniali; – le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, conv. L. 29.10.93 n. 427. <p>Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso¹⁹.</p>
15 Venerdì	IRES, IRAP e IVA	Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR	<p>Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nei registri previsti ai fini IVA; – ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97. <p>Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso²⁰.</p>
15 Venerdì	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Società di capitali "solari" dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto danneggiate dal terremoto, che hanno approvato il bilancio 2012 a settembre 2013, o che dovevano approvarlo	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2012 o in acconto per il 2013, con la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013 ²¹ .
15 Venerdì	IVA	Società di capitali "solari" dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto danneggiate dal terremoto, che hanno approvato il bilancio 2012 a settembre 2013, o che dovevano approvarlo	Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2012, risultante dalla dichiarazione UNICO 2013, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2013 (fino al 16.10.2013) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 17.10.2013 - 15.11.2013 ²¹ .
15 Venerdì	Diritto annuale Camere di Commercio	Società di capitali "solari" dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto danneggiate dal terremoto, che hanno approvato il bilancio 2012 a settembre 2013, o che dovevano approvarlo	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4% ²¹ .
15 Venerdì	Contributi INPS artigiani e commercianti	Soci di srl dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto danneggiate dal terremoto, che hanno approvato il bilancio 2012 a settembre 2013	<p>Termine per il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> – saldo dei contributi per l'anno 2012; – primo acconto dei contributi per l'anno 2013, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso²¹.
15 Venerdì	Canone RAI	Pensionati con reddito di pensione non superiore a 18.000,00 euro	Presentazione all'ente pensionistico della richiesta di effettuare il pagamento rateizzato, mediante trattenuta sulla pensione, del canone di abbonamento RAI dovuto per l'anno successivo ²² .
16 Sabato	IRPEF, IRES, relative addi- zionali, IRAP, imposte sostitutive e patri- moniali, IVA studi di settore, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 17 giugno, ovvero entro l'8 luglio	Versamento della sesta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi ²³ .
16 Sabato	IRPEF, IRES, relative addi- zionali, IRAP, imposte sostitutive e patri- moniali, IVA studi di settore, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 16 o il 17 luglio	Versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi ²³ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Sabato	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto	Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi ²³ .
16 Sabato	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 18 marzo	Versamento della nona rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi ²⁴ .
16 Sabato	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 17 giugno, ovvero entro l'8 luglio	Versamento della sesta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi ²⁴ .
16 Sabato	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 o il 17 luglio	Versamento della quinta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi ²⁴ .
16 Sabato	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 20 agosto	Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi ²⁴ .
16 Sabato	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 Sabato	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
16 Sabato	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 Sabato	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
16 Sabato	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati ²⁵ .
16 Sabato	Contributi INPS	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
16 Sabato	Contributi INPS artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS	Versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi") relativa al trimestre luglio-settembre.
16 Sabato	Contributi INPS	Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri	Versamento della terza rata dei contributi dovuti per l'anno 2013 ²⁶ .
16 Sabato	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto	Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative o lavori a progetto erogati nel mese precedente ²⁷ .
16 Sabato	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite ²⁸ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Sabato	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, oppure assegni di ricerca o per attività di tutoraggio	Versamento del contributo INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente ²⁹ .
16 Sabato	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente ³⁰ .
16 Sabato	Contributo INPS ex L. 335/95	Associanti che hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro	Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente ³¹ .
16 Sabato	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite ³² .
16 Sabato	Contributi ENPALS	Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti ³³ .
16 Sabato	Premi INAIL	Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi i "lavoratori a progetto")	Termine per effettuare il versamento, con i previsti interessi, della quarta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per il 2012 e in acconto per il 2013 ³⁴ .
16 Sabato	Imposta sugli intrattenimenti	Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo	Termine per il versamento dell'imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte nel mese solare precedente ³⁵ .
16 Sabato	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento	Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati a ottobre ³⁶ .
16 Sabato	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
16 Sabato	Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%	Datori di lavoro privati	Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro ³⁷ .
16 Sabato	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
16 Sabato	Addizionale del 10%	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento dell'addizionale del 10% dovuta sui compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di <i>bonus</i> e <i>stock options</i> , che eccedono la parte fissa della retribuzione ³⁸ .
16 Sabato	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
16 Sabato	IRPEF	Condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: <ul style="list-style-type: none"> – effettuate nell'esercizio di impresa; – oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR³⁹.
16 Sabato	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e prosciamento di affari.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Sabato	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di capitale esclusi i dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).
16 Sabato	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono compensi per avviamento e contributi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici.
16 Sabato	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono premi e vincite	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.
16 Sabato	Addizionale del 6%	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento dell'addizionale del 6% trattenuta nel mese precedente sulle vincite superiori a 500,00 euro ⁴⁰ .
16 Sabato	IRPEF e IRES	Banche e Poste	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione del 50-65% o del 55-65% ⁴¹ .
16 Sabato	<i>Tobin tax</i>	Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in assenza di tali soggetti	Versamento dell'imposta relativa ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente ⁴² .
16 Sabato	<i>Tobin tax</i>	Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in assenza di tali soggetti	Versamento dell'imposta relativa alle operazioni su strumenti finanziari derivati e alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente ⁴² .
16 Sabato	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito ^{43, 44} . È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi ⁴⁵ .
16 Sabato	IVA	Soggetti con partita IVA, in regime mensile, che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'Ufficio delle Entrate	Liquidazione dell'IVA relativa al secondo mese precedente e versamento dell'IVA a debito ^{43, 44} . È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi ⁴⁵ .
16 Sabato	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale	Liquidazione dell'IVA relativa al trimestre luglio-settembre e versamento dell'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi ^{43, 44} . È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi ⁴⁵ .
16 Sabato	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinaisti e subfornitori)	Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre luglio-settembre, senza maggiorazione di interessi ^{43, 44} .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Sabato	IVA	Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari rientranti nel regime dei "minimi"	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente ⁴⁶ .
16 Sabato	IVA	Soggetti fornitori di esportatori abituali	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intenti ricevute dagli esportatori abituali, al fine di non applicare l'IVA ⁴⁷ .
18 Lunedì	Registro imprese	Società di mutuo soccorso già esistenti al 18.5.2013	Termine per presentare all'ufficio del Registro delle imprese, territorialmente competente, la domanda di iscrizione nella sezione delle imprese sociali ⁴⁸ .
20 Mercoledì	Contributi ENASARCO	Committenti di agenti e rappresentanti	Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre luglio-settembre ⁴⁹ .
20 Mercoledì	Contributo CONAI	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi - Importatori	<p>Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni.</p> <p>Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera 310,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale.</p> <p>È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 26,00 euro per singolo materiale ovvero 52,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni.</p> <p>Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa, comunque solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI.</p>
21 Giovedì	IVA	Soggetti passivi IVA, con liquidazione trimestrale o annuale	<p>Termine per effettuare la comunicazione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relative al periodo d'imposta 2012, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura o la fattura è stata comunque emessa; – cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e la fattura non è stata comunque emessa, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA. <p>Ai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del DPR 633/72 è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA⁶.</p>
21 Giovedì	IRPEF e IRES	Soggetti che esercitano attività di <i>leasing</i> finanziario e/o operativo, di locazione e/o noleggio, con liquidazione IVA trimestrale o annuale	Termine per effettuare la comunicazione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, dei dati relativi ai contratti in essere nell'anno 2012, utilizzando il "modello unificato" con lo "spesometro" ⁹ .
21 Giovedì	IVA	Commercianti al minuto e soggetti equiparati e agenzie di viaggio, con liquidazione IVA trimestrale o annuale	Termine per effettuare la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle operazioni in contanti legate al turismo:

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			<ul style="list-style-type: none"> – effettuate nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano; – di importo pari o superiore a 1.000,00 euro; – effettuate dal 29.4.2012 al 31.12.2012¹⁰.
22 Venerdì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento a saldo per il periodo contabile settembre-ottobre. L'eventuale credito è utilizzato in compensazione nel periodo contabile successivo ⁵⁰ .
22 Venerdì	Canone di concessione	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento del canone di concessione dovuto per il periodo contabile settembre-ottobre ⁵¹ .
25 Lunedì	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre ⁵² .
25 Lunedì	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di ottobre hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi al mese di ottobre. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi ⁵² .
25 Lunedì	Contributi ENPAIA	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia.
25 Lunedì	Contributi ENPALS	Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente ³³ .
28 Giovedì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Primo versamento per il periodo contabile novembre-dicembre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile luglio-agosto ⁵⁰ .
30 Sabato	IRPEF e IRAP	Persone fisiche	Versamento: <ul style="list-style-type: none"> – seconda o unica rata di acconto dell'IRPEF dovuta per l'anno in corso; – seconda o unica rata di acconto dell'IRAP dovuta per l'anno in corso (se soggetto passivo IRAP).
30 Sabato	Cedolare secca sulle locazioni	Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo	Versamento della seconda o unica rata di acconto della "cedolare secca sulle locazioni" dovuta per l'anno in corso ⁵³ .
30 Sabato	Imposta sostitutiva del 5%	Persone fisiche rientranti nel regime dei "nuovi minimi"	Versamento della seconda o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno in corso ⁵⁴ .
30 Sabato	IVIE	Persone fisiche residenti che possiedono immobili all'estero	Versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte patrimoniali dovute per l'anno in corso ⁵⁵ .
30 Sabato	IVAFE	Persone fisiche residenti che detengono attività finanziarie all'estero	Versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte patrimoniali dovute per l'anno in corso ⁵⁶ .
30 Sabato	Contributi INPS artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS	Versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.
30 Sabato	Contributo INPS ex L. 335/95	Professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95	Versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 20% o 27,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno precedente, nei limiti del previsto massimale.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Sabato	IRPEF e cedolare secca sulle locazioni	Sostituti d'imposta	Termine per trattenere dagli emolumenti corrisposti la seconda o unica rata dell'IRPEF e/o della cedolare secca sulle locazioni, dovuta in acconto per l'anno in corso dai lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale (modello 730/2013). Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua verrà trattenuta nel mese successivo, applicando la prevista maggiorazione.
30 Sabato	IRAP	Società di persone e soggetti equiparati	Versamento seconda o unica rata di acconto dell'IRAP dovuta per l'anno in corso.
30 Sabato	IRES e relative addizionali, IRAP	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Versamento: <ul style="list-style-type: none"> – seconda o unica rata di acconto dell'IRES (e di eventuali addizionali⁵⁷), dovuta per l'anno in corso; – seconda o unica rata di acconto dell'IRAP dovuta per l'anno in corso.
30 Sabato	Tassa etica	Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Versamento della seconda o unica rata di acconto dell'addizionale delle imposte sul reddito relativa al materiale pornografico e di incitamento alla violenza, dovuta per l'anno in corso ⁵⁸ .
30 Sabato	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 17 giugno	Versamento della settima rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi ⁵⁹ .
30 Sabato	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro l'8, il 16 o il 17 luglio	Versamento della sesta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi ⁵⁹ .
30 Sabato	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto	Versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi ⁵⁹ .
30 Sabato	IRPEF	Enti legalmente riconosciuti, senza scopo di lucro, che svolgono attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, inseriti nell'elenco dei soggetti beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2012	Termine per inviare al Ministero per i beni e le attività culturali, in via telematica, il programma delle attività e degli interventi che si intende realizzare con il contributo proveniente dalla quota del 5 per mille ⁶⁰ .
30 Sabato	Contributi previdenziali e premi INAIL	Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione	Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese ⁶¹ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Sabato	Contributi INPS	Datori di lavoro	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente ⁶² .
30 Sabato	Contributo INPS ex L. 335/95	Committenti e associanti in partecipazione	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente ai: <ul style="list-style-type: none"> – collaboratori coordinati e continuativi; – lavoratori a progetto; – lavoratori autonomi occasionali; – venditori a domicilio; – associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro; – altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95⁶².
30 Sabato	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese ⁶³ .
30 Sabato	Imposta sulle assicurazioni	Assicuratori	Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di ottobre, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di settembre ⁶⁴ .
30 Sabato	Imposta sulle assicurazioni	Assicuratori esteri in regime mensile	Presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nel mese precedente, distinti a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile ⁶⁵ .
30 Sabato	Imposte dirette e IVA	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: <ul style="list-style-type: none"> – di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti; – consegnate nel mese precedente⁶⁶.
30 Sabato	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni, comprese le cessazioni, o all'instaurazione di nuovi rapporti, intervenute nel mese precedente ⁶⁷ .
30 Sabato	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati, relativi al mese precedente, riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> – le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che le hanno effettuate; – qualsiasi altro rapporto, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li intrattengono⁶⁸.
30 Sabato	IVA	Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali"	Presentazione in via telematica delle comunicazioni dei dati relative al mese di ottobre ⁶⁹ .
30 Sabato	IVA	Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali" e che nel mese di ottobre hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale	Presentazione in via telematica delle comunicazioni dei dati, appositamente contrassegnate, relative al mese di ottobre. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi ⁶⁹ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Sabato	IVA	Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali"	Presentazione in via telematica delle comunicazioni rettificative o integrative delle comunicazioni presentate entro la fine del mese precedente ⁶⁹ .
30 Sabato	IVA	Operatori economici italiani	Termine per effettuare la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino, annotate nel mese precedente ⁷⁰ .
30 Sabato	IVA	Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati	Termine per: – versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente; – presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata ⁷¹ .
30 Sabato	IVA	Soggetti con partita IVA - Esercizio di imprese	Termine per rilevare il numero dei chilometri dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'impresa, da riportare nell'apposita scheda carburanti mensile ⁷² .
30 Sabato	IVA	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente ⁷³ .
30 Sabato	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente ⁷⁴ .
30 Sabato	IVA	Soggetti con partita IVA con sedi secondarie	Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.
30 Sabato	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei dati relativi all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al periodo contabile settembrottembre ⁷⁵ .
30 Sabato	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà ⁷⁶ .
30 Sabato	Addizionale del 6%	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in relazione al mese precedente: – delle vincite superiori a 500,00 euro; – dell'addizionale del 6% trattenuta ⁷⁷ .

Avvertenze:

Si ricorda che, in generale, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo" (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73).

Inoltre, "il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo" (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330 conv. L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241).

Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. 1) del DL 13.5.2011 n. 70 conv. L. 12.7.2011 n. 106 ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Mini-

stero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo”.

- 1 Si veda il DM 1.7.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 22.7.2010 n. 169).
- 2 Si veda il DM 23.4.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 30.4.2007 n. 99).
- 3 Si vedano il DPR 13.3.2002 n. 69 (pubblicato sulla *G.U.* 19.4.2002 n. 92), il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002 (pubblicato sulla *G.U.* 28.11.2002 n. 279), l'art. 80 co. 37 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003), l'art. 39 co. 13-*sexies* del DL 30.9.2003 n. 269 conv. L. 24.11.2003 n. 326 e l'art. 2 co. 31 della L. 24.12.2003 n. 350 (Finanziaria 2004).
- 4 Si vedano l'art. 16 del DM 31.5.99 n. 164, come modificato dall'art. 3 del DM 7.5.2007 n. 63 e dall'art. 42 co. 7-*quinquies* lett. a) del DL 30.12.2008 n. 207 conv. L. 27.2.2009 n. 14, il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013 n. 23840 e la circ. Agenzia delle Entrate 9.5.2013 n. 14.
- 5 Si vedano l'art. 16 co. 25 del DL 13.8.2011 n. 138 conv. L. 14.9.2011 n. 148, il DM 15.2.2012 n. 23, l'art. 4-*bis* co. 2 del DL 20.6.2012 n. 79 conv. L. 7.8.2012 n. 131, il DM 21.6.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 12.9.2013 n. 214) e il comunicato stampa del Ministero dell'Interno 10.9.2013.
- 6 Si vedano l'art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122, come modificato dall'art. 7 co. 2 lett. o) del DL 13.5.2011 n. 70 conv. L. 12.7.2011 n. 106, dall'art. 23 co. 41 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111 e dall'art. 2 co. 6 del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44, e il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.
- 7 Si vedano l'art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122, come modificato dall'art. 7 co. 2 lett. o) del DL 13.5.2011 n. 70 conv. L. 12.7.2011 n. 106 e dall'art. 23 co. 41 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111, il provv. Agenzia delle Entrate 29.12.2011 n. 185905 e il provv. Agenzia delle Entrate 2.7.2013 n. 80821 che ha disposto l'ulteriore proroga del termine.
- 8 Si vedano il provv. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 119563, come modificato e integrato dal successivo provv. 21.11.2011 n. 165979, la nota Agenzia delle Entrate 22.9.2011 n. 134585, i comunicati stampa Agenzia delle Entrate 26.9.2011 n. 159 e 22.12.2011; il termine è stato così prorogato per effetto del provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2013 n. 77279. È possibile utilizzare il “modello unificato” con lo “spesometro”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, secondo le modalità e i termini previsti da tale provvedimento.
- 9 Si vedano il provv. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 119563, come modificato e integrato dal successivo provv. 21.11.2011 n. 165979, il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, la nota Agenzia delle Entrate 22.9.2011 n. 134585, i comunicati stampa Agenzia delle Entrate 26.9.2011 n. 159 e 22.12.2011.
- 10 Si vedano l'art. 3 co. 1 - 2-*bis* del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44 e il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.
- 11 Si vedano l'art. 5-*quinquies* co. 3 del DL 30.9.2005 n. 203 conv. L. 2.12.2005 n. 248, il provv. Agenzia delle Entrate 29.3.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 13.4.2007 n. 86), come modificato dal provv. Agenzia delle Entrate 13.7.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 20.7.2007 n. 167) e l'art. 11 co. 4-*bis* del DLgs. 18.12.97 n. 471, inserito dall'art. 11 co. 1 del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44, che ha modificato il regime sanzionatorio. In generale, la comunicazione deve essere effettuata entro i 45 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
- 12 La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto dell'art. 1 co. 20 e 22 della L. 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), che ha modificato l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, a decorrere dalle violazioni commesse dall'1.2.2011. Inoltre, si segnala che l'art. 23 co. 31 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111, modificando l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, ha ridotto le sanzioni applicabili ai ritardati versamenti che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge (le sanzioni variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo al 28% per 14 giorni di ritardo); se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso (c.d. “ravvedimento *sprint*”), tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo (diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo e del 2,8% per 14 giorni di ritardo); in pratica, la sanzione ridotta del 3% si applica solo più ai ravvedimenti che vengono effettuati tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del versamento; peraltro, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 10), è possibile effettuare il “ravvedimento *sprint*” versando l'imposta entro 14 giorni dalla scadenza e i relativi interessi legali e la relativa sanzione ridotta entro il termine di 30 giorni. Con il DM 12.12.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 15.12.2011 n. 291), il tasso di interesse legale è stato stabilito al 2,5%, a decorrere dall'1.1.2012, rispetto all'1,5% in vigore fino al 31.12.2011.
- 13 Si vedano gli artt. 21, 21-*bis* e 23 del DPR 633/72 e l'art. 46 del DL 30.8.93 n. 331 conv. L. 29.10.93 n. 427, come modificati o inseriti dall'art. 1 co. 325, 326 e 330 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2013, e la circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. 12.
- 14 Si vedano l'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331 conv. L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall'art. 1 co. 326 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2013, e la circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. 12.
- 15 Si vedano l'art. 46 del DL 30.8.93 n. 331 conv. L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall'art. 1 co. 326 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2013, e la circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. 12.
- 16 Si veda l'art. 6 co. 4 del DPR 9.12.96 n. 695. Si segnala che l'art. 15 del DPR 7.12.2001 n. 435 ha eliminato l'obbligo di allegare, al registro dei corrispettivi, gli scontrini e le ricevute fiscali riepilogative giornaliere.

- 17 Si veda l'art. 6 co. 1 del DPR 9.12.96 n. 695, come modificato dall'art. 7 co. 2 lett. aa) n. 1 del DL 13.5.2011 n. 70 conv. L. 12.7.2011 n. 106, entrato in vigore il 14.5.2011, che ha stabilito l'innalzamento del limite da 154,94 a 300,00 euro.
- 18 Si vedano l'art. 1 co. 429 - 432 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005), il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2009 e le circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2010 n. 2 e 23.2.2006 n. 8.
- 19 Si vedano l'art. 9 del DPR 30.12.99 n. 544 e la circ. Agenzia delle Entrate 24.4.2013 n. 9 (§ 1). Ai sensi dell'art. 3 del DM 11.2.97, il prospetto deve essere tenuto ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72; il co. 1 del suddetto art. 39 è stato sostituito dall'art. 8 co. 2 della L. 18.10.2001 n. 383, abolendo l'obbligo della bollatura iniziale dei libri e registri; per effetto del rinvio a tale disposizione, deve ritenersi che anche il prospetto in esame non debba più essere bollato, ma solo numerato progressivamente.
- 20 Si vedano l'art. 20 del DPR 600/73 e la ris. Agenzia delle Entrate 24.6.2010 n. 58. Ai sensi dell'art. 3 del DM 11.2.97, il prospetto deve essere tenuto ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72; il co. 1 del suddetto art. 39 è stato sostituito dall'art. 8 co. 2 della L. 18.10.2001 n. 383, abolendo l'obbligo della bollatura iniziale dei libri e registri; per effetto del rinvio a tale disposizione, deve ritenersi che anche il prospetto in esame non debba più essere bollato, ma solo numerato progressivamente.
- 21 Si vedano la delibera del Consiglio dei Ministri 31.1.2013 (pubblicata sulla *G.U.* 4.2.2013 n. 29) e la ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59.
- 22 Si vedano l'art. 38 co. 8 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122 e il provv. Agenzia delle Entrate 29.9.2010.
- 23 Si vedano l'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435 e l'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241. Il versamento dell'IVA dovuta per l'adeguamento agli studi di settore può essere rateizzato per effetto delle modifiche apportate all'art. 2 co. 2 del DPR 31.5.99 n. 195 dall'art. 15 co. 6 del DL 1.7.2009 n. 78 conv. L. 3.8.2009 n. 102 (si vedano anche la ris. Agenzia delle Entrate 18.5.2010 n. 40 e la circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2010 n. 29, § 2.2). Ai sensi della circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4) e della ris. Agenzia delle Entrate 21.6.2012 n. 69, in relazione ai contribuenti che beneficiano della proroga dei versamenti per effetto del DPCM 13.6.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 15.6.2013 n. 139) rimangono ferme le ordinarie scadenze delle rate successive alla prima. Gli interessi sono stati fissati al 4% annuo dall'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 15.6.2009 n. 136).
- 24 Si vedano l'art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542 e l'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241. Ai sensi della circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4) e della ris. Agenzia delle Entrate 21.6.2012 n. 69, in relazione ai contribuenti che beneficiano della proroga dei versamenti per effetto del citato DPCM 13.6.2013 rimangono ferme le ordinarie scadenze delle rate successive alla prima. Gli interessi sono stati fissati al 4% annuo dall'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 15.6.2009 n. 136).
- 25 Si veda l'art. 1 del DLgs. 28.9.98 n. 360, come modificato dall'art. 1 co. 142 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) e dall'art. 13 co. 16 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214.
- 26 Si veda la circ. INPS 11.6.2013 n. 95.
- 27 Ai sensi dell'art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche, nel 2013 nei confronti degli iscritti alla Gestione separata INPS *ex art.* 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 si applicano le aliquote del 27,72% (compreso il contributo assistenziale dello 0,72%), per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionati e del 20% (prima 18%), per gli iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (si veda la circ. INPS 12.2.2013 n. 27). Si ricorda che l'incremento del contributo assistenziale dallo 0,50% allo 0,72% è avvenuto ad opera del DM 12.7.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 23.10.2007 n. 247), a seguito dell'estensione delle tutele relative all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità (si vedano i chiarimenti forniti dal messaggio INPS 9.11.2007 n. 27090).
- 28 L'art. 2 co. 12 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003) ha modificato l'art. 25-*bis* co. 6 del DPR 600/73, prevedendo una deduzione forfetaria delle spese pari al 22%; la circ. INPS 27.2.2003 n. 42 ha chiarito che la nuova base imponibile per l'applicazione della ritenuta fiscale si applica anche ai fini contributivi, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DM 2.5.96 n. 281. Il limite di 5.000,00 euro è stato introdotto dall'art. 44 co. 2 del DL 30.9.2003 n. 269 conv. L. 24.11.2003 n. 326 e vale come fascia di esenzione (circ. INPS 6.7.2004 n. 103), al netto della suddetta deduzione forfetaria del 22% (messaggio INPS 2.5.2005 n. 17078). Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 29 Per le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, si veda l'art. 1 della L. 3.8.98 n. 315. Per gli assegni di ricerca, si vedano l'art. 22 della L. 30.12.2010 n. 240, che dal 2011 ha sostituito l'art. 51 co. 6 della L. 27.12.97 n. 449 (espressamente abrogato dall'art. 29 co. 11 della stessa L. 240/2010), e la circ. INPS 28.12.2011 n. 165. Per quanto riguarda gli assegni relativi alle attività di tutoraggio, si vedano l'art. 1 del DL 9.5.2003 n. 105 conv. L. 11.7.2003 n. 170, l'art. 4 co. 104 della L. 24.12.2003 n. 350 e l'art. 14 co. 8-*ter* del DL 14.3.2005 n. 35 conv. L. 14.5.2005 n. 80. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 30 Si veda la L. 16.7.97 n. 230. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 31 L'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS *ex art.* 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 per gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro è stato introdotto dall'art. 43 del DL 30.9.2003 n. 269 conv. L. 24.11.2003 n. 326, come modificato dall'art. 1 co. 157 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005). Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 32 L'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS *ex art.* 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 è stato introdotto dall'art. 44 co. 2 del DL 30.9.2003 n. 269 conv. L. 24.11.2003 n. 326. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.

- 33 L'art. 21 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall'1.1.2012, ha soppresso l'ENPALS e previsto l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS; conseguentemente, presso l'INPS è stata costituita l'apposita "Gestione ex ENPALS" (si veda la circ. INPS 13.1.2012 n. 3).
- 34 Si vedano la circolare INAIL 10.1.2012 n. 1, la nota INAIL 13.1.2012 e la nota INAIL 15.1.2013 n. 301.
- 35 Si veda l'art. 6 del DPR 30.12.99 n. 544.
- 36 Si veda l'art. 14-*bis* del DPR 26.10.72 n. 640. Gli imponibili forfetari medi per le singole categorie di apparecchi sono stati stabiliti dal DM 2.2.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 16.2.2009 n. 38) e dal DM 10.3.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 26.3.2010 n. 71).
- 37 Si vedano l'art. 1 co. 481 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), il DPCM 22.1.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 29.3.2013 n. 75), la circ. Min. Lavoro e Politiche sociali 3.4.2013 n. 15, l'interpello Min. lavoro e politiche sociali 1.7.2013 n. 21, la circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2013 n. 11 e la ris. Agenzia delle Entrate 8.7.2008 n. 287.
- 38 Si vedano l'art. 33 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122, come modificato dall'art. 23 co. 50-*bis* e 50-*ter* del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111, la ris. Agenzia delle Entrate 4.1.2011 n. 1, la circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2011 n. 4, la ris. Agenzia delle Entrate 11.3.2011 n. 31 e la circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 15).
- 39 Si vedano l'art. 25-*ter* del DPR 29.9.73 n. 600, inserito dall'art. 1 co. 43 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), la ris. Agenzia delle Entrate 5.2.2007 n. 19 che ha approvato i codici tributo, la circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2007 n. 7, le ris. Agenzia delle Entrate 15.5.2007 n. 99 e 25.10.2007 n. 306.
- 40 Si vedano l'art. 2 co. 3 del DL 13.8.2011 n. 138 conv. L. 14.9.2011 n. 148, il DM 12.10.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 14.11.2011 n. 265), il DM 16.12.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 31.12.2011 n. 304) e la ris. Agenzia delle Entrate 29.2.2012 n. 20.
- 41 Si vedano l'art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122, come modificato dall'art. 23 co. 8 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111, il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2010, la ris. Agenzia delle Entrate 30.6.2010 n. 65, la circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2010 n. 40, le ris. Agenzia delle Entrate 4.1.2011 n. 2 e 3 e 18.4.2011 n. 46.
- 42 Si vedano l'art. 1 co. 491-500 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), come modificato dall'art. 56 del DL 21.6.2013 n. 69 conv. L. 9.8.2013 n. 98, il DM 21.2.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 28.2.2013 n. 50) come modificato dal DM 18.3.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 27.3.2013 n. 73) e dal DM 16.9.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 20.9.2013 n. 221), il provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2013 n. 26948, la delibera CONSOB 2.10.2013 n. 18663, il provv. Agenzia delle Entrate 29.3.2013 n. 40010, il provv. Agenzia delle Entrate 18.7.2013 n. 87896, la ris. Agenzia delle Entrate 4.10.2013 n. 62 e le risposte del Min. Economia e Finanze 26.8.2013.
- 43 Con l'art. 32-*bis* del DL 22.6.2012 n. 83, conv. L. 7.8.2012 n. 134, è stato previsto un nuovo regime di applicazione dell'"IVA per cassa", in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, previa opzione da parte del contribuente. Il differimento dell'esigibilità è, tuttavia, limitato nel tempo, essendo previsto che l'imposta diventi comunque esigibile dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione, salvo che, anteriormente a tale termine, il cessionario/committente venga assoggettato a procedure concorsuali. L'opzione per l'"IVA per cassa" comporta altresì che il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Le disposizioni attuative del nuovo regime dell'"IVA per cassa" sono state emanate con il DM 11.10.2012, il quale ha altresì stabilito la decorrenza della nuova disciplina dalle operazioni effettuate dall'1.12.2012, e con il provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2012 n. 165764; si vedano anche i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 26.11.2012 n. 44 e 15.2.2013 n. 1 (§ 3).
- 44 L'art. 11 co. 1 del DPR 7.12.2001 n. 435 ha eliminato l'obbligo di indicare, in un'apposita sezione dei registri di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 633/72 (registri delle fatture emesse o dei corrispettivi), gli elementi necessari per il calcolo dell'IVA; tuttavia, il contribuente, qualora richiesto dall'Amministrazione finanziaria, è tenuto a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. La suddetta disposizione ha, inoltre, eliminato l'obbligo di annotazione, sui registri IVA, degli estremi dell'attestazione relativa all'avvenuto versamento.
- 45 Si vedano l'art. 8 della L. 18.6.98 n. 192 e la C.M. 18.2.99 n. 45/E.
- 46 Si vedano l'art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), il DM 2.1.2008 (pubblicato sulla *G.U.* 11.1.2008 n. 9), l'art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111 e il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820.
- 47 Si veda l'art. 1 co. 1 lett. c) del DL 29.12.83 n. 746 conv. L. 27.2.84 n. 17, come modificato dall'art. 1 co. 381 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005). L'art. 1 co. 4 del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, ha ulteriormente modificato la norma in esame, stabilendo che la comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute debba avvenire *"entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta"*. Come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2012 n. 82, *"il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l'adempimento. Resta ferma, quindi, la possibilità per i contribuenti che ricevono lettere d'intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata"*. Il modello per effettuare la comunicazione in esame rimane quello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2005; come chiarito dalla suddetta risoluzione, il campo "Periodo di riferimento" può essere compilato indicando esclusivamente

- l'anno di riferimento, sia nell'ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell'operazione non impossibile, sia nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime operazioni.
- 48 Si vedano la L. 15.4.1886 n. 3818, l'art. 23 del DL 18.10.2012 n. 179 conv. L. 17.12.2012 n. 221 e il DM 6.3.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 19.3.2013 n. 66).
- 49 Secondo quanto stabilito dalla Fondazione ENASARCO, le aziende che utilizzano il RID per il pagamento dei contributi devono validare la distinta *on-line* almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza per essere sicuri che il versamento arrivi puntuale alla Fondazione e per non incorrere in sanzioni, in quanto la Banca tesoriera della Fondazione necessita di tali giorni per la lavorazione dei RID; rimangono invece invariate le procedure per il pagamento tramite MAV.
- 50 Si vedano l'art. 39 del DL 30.9.2003 n. 269 conv. L. 24.11.2003 n. 326, l'art. 1 co. 531 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006), come modificato dall'art. 38 del DL 4.7.2006 n. 223 conv. L. 4.8.2006 n. 248, l'art. 30-*bis* co. 1 - 2 del DL 29.11.2008 n. 185 conv. L. 28.1.2009 n. 2, il DM 12.4.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 18.4.2007 n. 90), il DM 1.7.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 22.7.2010 n. 169), il DM 12.10.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 14.11.2011 n. 265), il DM 12.3.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 23.5.2012 n. 119), la circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2005 n. 21 e la nota dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 2.3.2009 prot. n. 8167. In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo quanto stabilito dal DM 23.4.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 30.4.2007 n. 99).
- 51 Si vedano l'art. 1 co. 530 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006), come modificato dall'art. 38 co. 8 lett. a) del DL 4.7.2006 n. 223 conv. L. 4.8.2006 n. 248, il DM 12.4.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 18.4.2007 n. 90) che ha modificato le modalità di assolvimento del PREU e il DM 4.7.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 13.7.2007 n. 161) che ha modificato le modalità di assolvimento del canone di concessione.
- 52 Si vedano il DLgs. 11.2.2010 n. 18, il DM 22.2.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 5.3.2010 n. 53), la determinazione Agenzia delle Dogane 22.2.2010 n. 22778, la circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2010 n. 14, la determinazione Agenzia delle Dogane 7.5.2010 n. 63336, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2010 n. 36 e la circ. Agenzia delle Entrate 6.8.2010 n. 43.
- 53 Si vedano l'art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, il provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2011 n. 55394, la ris. Agenzia delle Entrate 25.5.2011 n. 59, la circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2011 n. 26 e la circ. Agenzia delle Entrate 4.6.2012 n. 20.
- 54 Si vedano l'art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), il DM 2.1.2008 (pubblicato sulla *G.U.* 11.1.2008 n. 9), l'art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111, il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820, la circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2012 n. 17 e la ris. Agenzia delle Entrate 25.5.2012 n. 52.
- 55 Si vedano l'art. 19 co. 13-17 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214, il provv. Agenzia delle Entrate 5.6.2012 n. 72442, la circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2012 n. 28, la ris. Agenzia delle Entrate 19.4.2013 n. 27 e la circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. 12.
- 56 Si vedano l'art. 19 co. 18-22 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214, il provv. Agenzia delle Entrate 5.6.2012 n. 72442, la circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2012 n. 28, la ris. Agenzia delle Entrate 19.4.2013 n. 27 e la circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. 12.
- 57 Si tratta delle addizionali IRES previste nei confronti dei soggetti che operano nei settori degli idrocarburi e dell'energia, ai sensi dell'art. 81 co. 16 - 18 del DL 25.6.2008 n. 112 conv. L. 6.8.2008 n. 133, come modificato dall'art. 56 co. 3 della L. 23.7.2009 n. 99 e dall'art. 7 del DL 13.8.2011 n. 138 conv. L. 14.9.2011 n. 148, nonché dell'art. 3 della L. 6.2.2009 n. 7, come modificato dall'art. 25-*bis* del DL 29.12.2011 n. 216 conv. L. 24.2.2012 n. 14.
- 58 Si vedano l'art. 1 co. 466 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006), l'art. 31 co. 3 del DL 29.11.2008 n. 185 conv. L. 28.1.2009 n. 2, il DPCM 13.3.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 13.3.2009 n. 60) e la ris. Agenzia delle Entrate 22.4.2009 n. 107.
- 59 Si vedano l'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435 e l'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241. Ai sensi della circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4) e della ris. Agenzia delle Entrate 21.6.2012 n. 69, in relazione ai contribuenti che beneficiano della proroga dei versamenti per effetto del citato DPCM 13.6.2013 rimangono ferme le ordinarie scadenze delle rate successive alla prima. Gli interessi sono stati fissati al 4% annuo dall'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 15.6.2009 n. 136).
- 60 Si vedano l'art. 23 co. 46 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111 e il DPCM 30.5.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 5.6.2012 n. 129).
- 61 Si vedano gli artt. 39 e 40 del DL 25.6.2008 n. 112 conv. L. 6.8.2008 n. 133, come modificati dall'art. 40 co. 4 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214 e dall'art. 19 del DL 9.2.2012 n. 5 conv. L. 4.4.2012 n. 35, il DM 9.7.2008 (pubblicato sulla *G.U.* 18.8.2008 n. 192), la circ. Min. Lavoro 21.8.2008 n. 20, il *vademecum* del Min. Lavoro disponibile sul sito Internet www.lavoro.gov.it, le note Min. Lavoro 30.10.2008 n. 15109, 3.12.2008 n. 17292 e 7.1.2009 n. 102, le note INAIL 10.9.2008 n. 7095, 19.9.2008 n. 7357, 9.12.2008 n. 9159 e 7.1.2009 n. 137, l'interpello Min. Lavoro 13.12.2011 n. 47 e la circ. Min. Lavoro 16.2.2012 n. 2.
- 62 Si vedano l'art. 44 co. 9 del DL 30.9.2003 n. 269 conv. L. 24.11.2003 n. 326, i messaggi INPS 25.11.2009 n. 27172, 5.2.2010 n. 3872, 25.8.2011 n. 16744, 22.11.2011 n. 21947 e 6.6.2012 n. 9668, le circ. INPS 15.1.2010 n. 7, 28.1.2011 n. 13, 8.2.2011 n. 28 e 7.8.2012 n. 105.
- 63 Il termine è stato prorogato da 20 a 30 giorni per effetto dell'art. 68 della L. 21.11.2000 n. 342; si vedano anche i chiarimenti forniti dalla C.M. 16.11.2000 n. 207/E (§ 2.2.9). Con il provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2011 è stata approvata la nuova versione del modello 69 e il nuovo modello SIRIA, per la registrazione del contratto di locazione e per esercitare

- la facoltà di opzione, da parte del locatore persona fisica, per la “cedolare secca sulle locazioni”, che sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, nonché sulle relative proroghe; se, invece, tale opzione non viene esercitata, è possibile utilizzare per la registrazione il modello semplificato IRIS, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 14.7.2011. Qualora il contratto di locazione o affitto sia già stato registrato prima dell’1.7.2010, nel termine di 20 giorni dalla data di versamento dell’imposta di registro occorre presentare all’Agenzia delle Entrate il nuovo modello 69 approvato con il suddetto provvedimento, al fine di comunicare i dati catastali degli immobili.
- 64 Si vedano l’art. 9 della L. 29.10.61 n. 1216, il DM 15.7.2010 (pubblicato sulla *GU.* 9.9.2010 n. 211) che ha esteso il regime dei versamenti unificati e della compensazione con il modello F24 Accise, la ris. Agenzia delle Entrate 22.10.2010 n. 109 che ha approvato i relativi codici tributo e la ris. Agenzia delle Entrate 21.2.2011 n. 19.
- 65 Si vedano gli artt. 4-*bis* e 9 della L. 29.10.61 n. 1216, l’art. 17 del DLgs. 6.5.2011 n. 68 e il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2013 n. 51954, con il quale è stato approvato il nuovo modello di denuncia.
- 66 Si vedano l’art. 32 del DPR 600/73, l’art. 51 del DPR 633/72, il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2005 (pubblicato sul S.O. n. 6 alla *GU.* 10.1.2006 n. 7), il provv. Agenzia delle Entrate 12.11.2007 (pubblicato sul S.O. n. 244 alla *GU.* 24.11.2007 n. 274), la determinazione Agenzia delle Dogane 4.7.2011 n. 63763, il provv. Min. Economia e Finanze 11.10.2011 (pubblicato sulla *GU.* 24.10.2011 n. 248) e il provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 175022.
- 67 Si vedano l’art. 7 del DPR 29.9.73 n. 605, l’art. 37 co. 4 e 5 del DL 4.7.2006 n. 223 conv. L. 4.8.2006 n. 248, il provv. Agenzia delle Entrate 19.1.2007 (pubblicato sul S.O. n. 38 alla *GU.* 15.2.2007 n. 38), il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2010, i provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 175022 e n. 175033.
- 68 Si vedano l’art. 7 del DPR 29.9.73 n. 605, come modificato dall’art. 63 co. 1 del DLgs. 21.11.2007 n. 231, il provv. Agenzia delle Entrate 19.1.2007 (pubblicato sul S.O. n. 38 alla *GU.* 15.2.2007 n. 38), il provv. Agenzia delle Entrate 29.2.2008, il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2010, i provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 175022 e n. 175033.
- 69 Si vedano l’art. 1 co. 1 - 3 del DL 25.3.2010 n. 40 conv. L. 22.5.2010 n. 73, il DM 30.3.2010 (pubblicato sulla *GU.* 16.4.2010 n. 88), il DM 5.8.2010 (pubblicato sulla *GU.* 17.8.2010 n. 191), il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 che ha approvato il nuovo modello di comunicazione e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, le circ. Agenzia delle Entrate 21.10.2010 n. 53, 28.10.2010 n. 54, 28.1.2011 n. 2 e 21.6.2011 n. 28 (§ 2), nonché le ris. Agenzia delle Entrate 29.11.2010 n. 121 e 6.7.2011 n. 71. L’art. 2 co. 8 del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44, modificando l’art. 1 co. 1 del suddetto DL 40/2010, ha stabilito che l’obbligo di comunicazione sussiste se le operazioni sono di importo superiore a 500,00 euro.
- 70 Si vedano l’art. 16 del DM 24.12.93 e il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.
- 71 Si veda l’art. 49 del DL 30.8.93 n. 331 conv. L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall’art. 1 co. 326 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2013.
- 72 Si veda l’art. 4 del DPR 10.11.97 n. 444. Peraltro, si segnala che l’art. 7 co. 2 lett. p) del DL 13.5.2011 n. 70 conv. L. 12.7.2011 n. 106, entrato in vigore il 14.5.2011, inserendo il nuovo co. 3-*bis* all’art. 1 del suddetto DPR 444/97, ha stabilito che non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria previsto dall’art. 7 co. 6 del DPR 605/73; si vedano anche i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 9.11.2012 n. 42 e 15.2.2013 n. 1 (§ 6.1).
- 73 Si vedano l’art. 1 della L. 17.1.2000 n. 7 e il provv. UIC 14.7.2000 (pubblicato sulla *GU.* 5.8.2000 n. 182) che ha anche approvato la relativa modulistica. Il limite di 12.500,00 euro è stato stabilito dal DM 17.10.2002 (pubblicato sulla *GU.* 11.12.2002 n. 290), rispetto al precedente limite di 10.329,14 euro. Si segnala, infatti, che l’art. 62 del DLgs. 21.11.2007 n. 231 ha stabilito, a decorrere dall’1.1.2008, la soppressione dell’UIC e il passaggio delle relative competenze alla Banca d’Italia.
- 74 Si vedano gli artt. 21 e 21-*bis* del DPR 633/72, come modificati o inseriti dall’art. 1 co. 325 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2013, e la circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. 12.
- 75 Si vedano il DM 6.8.2007 (pubblicato sulla *GU.* 22.8.2007 n. 194) e il DM 4.10.2007 (pubblicato sulla *GU.* 23.10.2007 n. 247).
- 76 Si veda il DM 23.4.2007 (pubblicato sulla *GU.* 30.4.2007 n. 99).
- 77 Si vedano l’art. 2 co. 3 del DL 13.8.2011 n. 138 conv. L. 14.9.2011 n. 148, il DM 12.10.2011 (pubblicato sulla *GU.* 14.11.2011 n. 265) e il DM 16.12.2011 (pubblicato sulla *GU.* 31.12.2011 n. 304).